CORTE DEI CONTI

SEGRETERIA II SEZIONE CENTRALE DI APPELLO

CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

IL PRESENTE DOCUMENTO CONTIENE I SEGUENTI PROVVEDIMENTI FIRMATI DIGITALMENTE:

1) Provvedimento oggetto della correzione: **SENTENZA N. 58/2025**, pubblicata in data 18/3/2025.

2) Provvedimento di correzione: **DECRETO N. 1/2025**, pubblicato in data 9/05/2025.

Roma, lì (data della firma digitale)

Per il Dirigente (dott. Massimo Biagi)
Il Funzionario Preposto
Lucia Bianco

LUCIA
BIANCO
09.05.2025
13:07:09
GMT+02:00

SENT. 58/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Dott.ssa Rita LORETO	Presidente
Dott. Roberto RIZZI	Consigliere relatore
Dott. Nicola RUGGIERO	Consigliere
Dott.ssa Maria Cristina RAZZANO	Consigliere
Dott.ssa Ilaria Annamaria CHESTA	Consigliere

pronuncia la seguente

SENTENZA

sull'appello, in materia di responsabilità amministrativa, iscritto al **n. 61405** del registro di segreteria

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Calabria n. 247/2023, depositata il 29/12/2023 e notificata il 11/01/2024.

promosso da:

OMISSIS, nata a OMISSIS il OMISSIS, c.f. OMISSIS, rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Condello, del Foro di Palmi, con studio in Sant'Eufemia d'Aspromonte (RC), Corso Umberto I, n. 101, pec avv.pasqualecondello@pec.it, indirizzo digitale presso il quale le parti dichiarano di eleggere domicilio ai fini delle notificazioni e comunicazioni relative al presente procedimento.

[APPELLANTE]

contro:

- **PROCURA GENERALE** presso la Corte dei conti, in persona del Procuratore generale *pro-tempore*;
- **PROCURA REGIONALE** presso la Sezione giurisdizionale regionale per la Calabria, in persona del Procuratore regionale *pro-tempore;*

e nei confronti di:

- **OMISSIS, contumace;**
- **OMISSIS, contumace.**

VISTO l'atto d'appello.

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.

UDITI, nell'udienza del 20 febbraio 2025, svolta con l'assistenza del segretario dott. Riccardo Giuseppe Carlucci, il relatore, Cons. Roberto Rizzi, l'Avv. Pasquale Condello, in rappresentanza dell'appellante OMISSIS, e il Pubblico ministero, nella persona del V.P.G. Giulia De Franciscis.

FATTO

Con la sentenza n. 247/2023, depositata il 29/12/2023 e notificata presso il difensore della costituita OMISSIS in data 11/01/2024, la Sezione giurisdizionale regionale per la Calabria, accogliendo integralmente la domanda proposta dalla Procura regionale, condannava, a titolo di dolo, OMISSIS e i suoi due figli, OMISSIS e OMISSIS, al pagamento di un importo complessivo pari a € 51.350,46 (secondo le diverse quote indicate nell'atto di citazione: rispettivamente, € 24.437,00 la OMISSIS, € 16.458,23 OMISSIS e € 10.455,23 OMISSIS), oltre interessi e rivalutazione, per l'indebita

percezione, nel segmento temporale dal 2011 (anno in cui vengono erogati anche gli arretrati dal 22/3/2007) al 23/4/2018, dell'indennità di comunicazione di cui all'art. 4 della l. 21/11/1988 n. 508, rubricata "Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti".

Più in dettaglio, il primo giudice, dichiarata la contumacia di OMISSIS e OMISSIS, prioritariamente chiariva che una delle condizioni legittimanti l'erogazione della prestazione assistenziale in favore dei "sordi prelinguali" era la «*residenza stabile e abituale sul territorio nazionale*».

Rilevava, inoltre, che dagli accertamenti compiuti dalla GdF nell'ambito del procedimento penale riguardante i reati di cui agli artt. 110 e 316 ter c.p., erano emersi numerosi e congruenti riscontri del fatto che OMISSIS e OMISSIS, nel periodo in cui avevano fruito della prestazione assistenziale, vivevano con i genitori abitualmente all'estero (in Australia).

Pertanto, sulla base della considerazione che era carente il requisito territoriale e che, in ogni caso, erano state omesse le obbligatorie comunicazioni all'ente erogatore (INPS) di dati autocertificati influenti sulla concessione e il mantenimento della prestazione, ravvisava l'esistenza di un danno erariale *«per il mancato perseguimento di finalità pubblicistiche»*, patito dall'INPS che aveva operato le periodiche erogazioni.

Con riferimento alla distribuzione dell'onere risarcitorio, il primo giudice, ritenendosi vincolato, ai sensi degli artt. 7 c.g.c. e 99 c.p.c., alla prospettazione dell'organo requirente, ripartiva il danno tra i tre convenuti, valorizzando la reale percezione dell'indennità:

- € 24.437,00 a carico di OMISSIS, importo corrispondente alle somme

percepite per il periodo in cui i figli erano minorenni – dal 2011 al 17/7/2012 per il figlio OMISSIS, pari a € 9.217,00, e dal 2011 al 18/7/2014 per la figlia OMISSIS, pari a € 15.220,00;

- € 16.458,23 a carico di OMISSIS – dal 17/7/2012 al 23/4/2018;

- € 10.455,23 a carico di OMISSIS – dal 18/7/2014 al 23/4/2018.

Avverso tale decisione, in data 29/2/2004, proponeva appello OMISSIS.

Con il primo motivo di gravame deduceva la «*Sussistenza del requisito di residenza nel territorio italiano dal 2007 al 2020*».

Rilevava in proposito che, dopo essere emigrata in Australia nel 2001, era ritornata in Italia nel 2007, unitamente ai figli all'epoca minorenni, permanenza protratta fino ad aprile 2020.

Le certificazioni anagrafiche, che erano il prodotto di accurati accertamenti compiuti da parte della Polizia locale in occasione del rientro in Italia, documentavano la reale situazione.

Rappresentava, poi, che l'obbligo di comunicare all'INPS eventuali variazioni di circostanze precedentemente dichiarate, che il primo giudice aveva ritenuto omesso, avrebbe potuto essere ravvisato solo per il periodo di esercizio della potestà genitoriale, ma non anche dopo il raggiungimento della maggiore età da parte dei figli, fase nella quale quell'obbligo gravava sui beneficiari dell'indennità.

Con il secondo motivo, rubricato *«Totale assenza di dolo o colpa grave nella condotta della sig.ra OMISSIS e dei suoi figli»*, l'appellante affermava che non essendoci stata alcuna variazione anagrafica nel periodo contestato, difettava l'elemento soggettivo della condotta.

Infine, si doleva della *«Errata ed arbitraria quantificazione delle somme*

oggetto di condanna».

E ciò sull'assunto che la responsabilità degli incolpati per omessa comunicazione delle variazioni anagrafiche era stata retrodatata a partire dall'anno 2011 a fronte di elementi investigativi parziali, risalenti all'anno 2018.

Inoltre, nell'ambito del processo penale avviato per i medesimi fatti era stata disposta la confisca delle somme sequestrate sui libretti postali, dove venivano accreditate le indennità, per complessivi € 5.706,64 (€ 2.853,32 per ciascun fratello). Tale importo, quindi, avrebbe dovuto essere decurtato dalla condanna, siccome già recuperato.

Concludeva chiedendo, fra l'altro, *«(...) in riforma delle statuizioni contenute nell'impugnata sentenza, con riferimento alla posizione di OMISSIS, accogliere le conclusioni tutte rassegnate dall'odierna appellante in primo grado e, conseguentemente, accertare e dichiarare l'assoluta insussistenza di responsabilità addebitata dalla Corte territoriale alla stessa.*

Voglia, altresì, emettere ogni provvedimento conseguenziale e connesso.

Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore».

Con conclusioni rassegnate in data 31/1/2025, la Procura generale, preliminarmente, rilevava che i germani OMISSIS, rimasti contumaci nel giudizio di primo grado, non avevano proposto autonoma impugnativa. La sentenza della Corte territoriale era stata loro notificata, attraverso il Consolato, ma non risultava pervenuta conferma del perfezionamento di tale incombente. La Procura regionale della Calabria aveva sollecitato il Consolato a fornire informazioni circa l'esito della notifica, a mezzo pec del 27/01/2025.

In relazione all'appello della OMISSIS, argomentava diffusamente l'infondatezza dei motivi di gravame, evidenziando che gli esiti degli approfondimenti istruttori mostravano, in realtà, una situazione di episodica presenza, nel periodo contestato, nel territorio nazionale, incompatibile con la fruizione dell'indennità di comunicazione.

Chiedeva, pertanto, il rigetto del gravame.

In data 6/2/2025 la Procura generale depositava documentazione, ricevuta dalla Procura regionale della Calabria, da cui risultava che la notifica della sentenza n. 247/2023 della Sezione giurisdizionale regionale era stata ricevuta da OMISSIS a mani proprie in data 29/4/2024. Non risultava, invece, documentata la ricezione da parte di OMISSIS della raccomandata R/R spedita in data 21/01/2024. Veniva altresì precisato che «OMISSIS e OMISSIS abitano allo stesso indirizzo».

All'udienza del 18/2/2025, il difensore dell'appellante e il rappresentante della Procura generale enunciavano le rispettive conclusioni svolgendone i motivi, come compendiati nel verbale d'udienza.

La causa veniva, quindi, posta in decisione.

DIRITTO

1. In rito, occorre prioritariamente esaminare la questione della completezza del contraddittorio nei riguardi dei germani OMISSIS i quali, nel primo grado del giudizio erano stati dichiarati contumaci *«considerato che le notifiche risultano regolarmente avvenute per il tramite dell'Ambasciata italiana e le parti non si sono costituite in giudizio»*.

Al riguardo, deve essere escluso che la mancata proposizione di appelli da parte dei due soggetti contumaci in primo grado integri una anomalia:

rientrando ciò nelle fisiologiche evenienze processuali, nessun incombente ulteriore deve essere disposto al fine di consentire loro l'esercizio della facoltà di impugnare la sentenza di condanna.

In proposito assume rilievo dirimente la considerazione che nei confronti di OMISSIS la sentenza è stata notificata in data 29/4/2024 e sono perciò scaduti i termini per appellare; per OMISSIS, nei confronti del quale non risulta documentata la consegna della notificazione della sentenza, anche a voler ignorare la circostanza fattuale della coabitazione al medesimo indirizzo della sorella OMISSIS, risulta comunque trascorso il termine lungo per l'impugnazione di cui all'art. 178, comma 4, c.g.c., atteso che la sentenza è stata depositata il 29/12/2023.

Occorre, poi, considerare che l'appello solitariamente proposto da OMISSIS, non è stata notificato, ai fini della *litis denuntiatio*, ai suoi due figli destinatari di autonome statuizioni di condanna contenute nella medesima sentenza impugnata.

Anche tale condotta processuale non impone alcuna iniziativa da parte del giudicante. Avuto riguardo a quanto appena rilevato circa la scadenza del termine per impugnare per i due contumaci in primo grado, in aderenza al disposto dell'art. 183, comma 3, c.g.c. non deve essere disposta la notificazione nei loro confronti dell'impugnazione proposta dalla madre.

Non di meno, non sono ravvisabili profili problematici in relazione alla mancata comunicazione del decreto di fissazione dell'odierna udienza.

2. Per ciò che attiene al merito, occorre partire dalla constatazione che sono coperte da giudicato le statuizioni di condanna riguardanti OMISSIS e OMISSIS.

La controversia, quindi, allo stato, permane solo per OMISSIS, dal primo giudice ritenuta responsabile di un danno erariale di consistenza pari a € 24.437,00, per aver percepito, nel periodo in cui i due figli erano minorenni, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi, l'indennità di comunicazione di cui all'art. 4 della l. 508/1988, nella misura di € 9.217,00 dal 2011 al 17/7/2012, per il figlio OMISSIS, e di € 15.220,00 dal 2011 al 18/7/2014, per la figlia OMISSIS.

Nonostante la responsabilità le sia stata imputata a titolo di dolo (come, d'altronde, agli altri due condannati), il primo giudice ha comunque escluso la solidarietà per l'intero importo reputato indebitamente percepito (€ 51.350,46), e ciò in quanto *«atteso che la stessa Procura regionale prospetta una ripartizione del danno complessivo di € 51.350,46 tra i convenuti in misura diversa tra gli stessi, a tale ripartizione il Collegio deve attenersi ai sensi dell'art. 7 c.g.c. e 99 c.p.c.»*.

La circostanza che il coinvolgimento nella vicenda della OMISSIS sia avvenuto in ragione della sua qualità di esercente la responsabilità genitoriale sugli allora minori OMISSIS e OMISSIS, determina quale conseguenza che il compimento della maggiore età dei figli (in assenza di documentati provvedimenti di attivazione di misure di protezione) ha sterilizzato ogni suo obbligo, nei confronti dell'INPS, di comunicare le variazioni delle situazioni di fatto, loro riferibili, eventualmente intervenute successivamente alla domanda.

Ciò comporta che ogni valutazione deve essere modulata alla remota e temporalmente circoscritta affasciatura nel rapporto assistenziale.

L'indennità di comunicazione di cui all'art. 4 della l. 21/11/1988, n. 508 è una

misura assistenziale erogabile in favore dei *«sordi prelinguali»* ossia ai minorati sensoriali dell'udito, affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva (entro il dodicesimo anno d'età) che abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, e che non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio (cfr. Ministero della sanità, decreto 5/2/1992).

Salvo che in peculiari circostanze, non rilevanti nel caso in esame, nelle quali è prevista la corresponsione d'ufficio, l'indennità è erogata a domanda.

Per quanto di rilievo in questa sede, fra i requisiti amministrativi condizionanti la concessione, prima, e il mantenimento, poi, dell'emolumento vi era, all'epoca dei fatti (e continua a essere richiesto attualmente), quello della residenza.

Invero, nella pertinente disciplina detto requisito non è espressamente contemplato. Tuttavia, la sua indispensabilità ai fini della concessione e del mantenimento è implicitamente ricavabile dalla considerazione - contenuta nel Regolamento (CE) n. 883/2004 del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale - che, al pari di ogni altra prestazione assistenziale per condizioni di invalidità civile, l'indennità per i soggetti gravemente ipoudenti è una misura di protezione sociale il cui finanziamento deriva esclusivamente dalla tassazione obbligatoria intesa a coprire la spesa pubblica generale, e le condizioni per la concessione e per il calcolo della prestazione non dipendono da alcun contributo da parte del beneficiario.

Per tale tipologia di misure detto Regolamento adotta il criterio della residenza del beneficiario per l'individuazione dell'istituzione competente

all’erogazione.

Sebbene la nozione di residenza sia un concetto tecnico di diffusissimo uso in ogni ambito della legislazione, non può essere ignorato che nello specifico settore della legislazione assistenziale vi sono delle sfumature non secondarie: nel citato Regolamento 883/2004 la residenza è definita *«il luogo in cui una persona risiede abitualmente»*, ed è distinta dalla dimora, definita *«la residenza temporanea»* (cfr. art. 1, rispettivamente, lett. j e k); nell’art. 43, comma 2, c.c. la residenza è definita il *«luogo in cui la persona ha la dimora abituale»*.

Tale requisito è, poi, declinato dall’INPS, ente erogatore della prestazione, come *«residenza stabile e abituale sul territorio nazionale»*.

Il medesimo Istituto, al fine di offrire una linea interpretativa univoca agli uffici, con *“messaggio 20966 del 20 dicembre 2013”*, partendo dall’assunto che *«L'interpretazione giurisprudenziale ha sempre privilegiato la situazione di fatto - intesa come l’effettiva presenza del soggetto in un determinato luogo - rispetto all’elemento soggettivo, cioè all'intenzione di dimorarvi, che viene presunta fino a prova contraria»* e che *«Pertanto, il requisito della residenza deve ritenersi soddisfatto in caso di dimora effettiva, stabile ed abituale in Italia del soggetto interessato»*, ha espresso l’avviso secondo cui *«Le strutture territoriali sono quindi tenute alla verifica e controllo della effettiva dimora dell’interessato in Italia e devono procedere alla sospensione della prestazione di invalidità civile in caso risulti la permanenza fuori dal territorio italiano per un periodo superiore a sei mesi, a meno che non ricorrano gravi motivi sanitari idoneamente documentati da parte dell’interessato»*.

In tale articolato contesto deve essere inquadrata la vicenda per cui v'è causa.

In primo luogo, occorre considerare che gli accertamenti istruttori compiuti dalla GdF e che hanno portato a interrompere l'erogazione dell'indennità, a richiedere la restituzione di tutti gli importi erogati dall'inizio della concessione e a dar corso a un procedimento penale per il reato di cui all'art. 316 ter c.p., sono stati effettuati tra aprile e maggio 2018.

In particolare, gli accertamenti compiuti dalla GdF sono consistiti:

- nell'incrocio dei dati contenuti nella documentazione pervenuta dai diversi Enti interessati e/o acquisita anche attraverso apposita attività di Polizia Giudiziaria con quelli presenti sulle diverse banche dati in uso al Corpo;
- in sopralluoghi, appostamenti e osservazioni presso il civico nr. OMISSIS di OMISSIS a OMISSIS, ove era ubicata la residenza anagrafica dei signori OMISSIS (trasferiti in Australia dal 10/9/2020, come risulta dalla certificazione anagrafica in atti) e che *«appariva disabitato da tempo»*;
- nell'escussione a sommarie informazioni di un parente dei beneficiari dell'indennità residente nei pressi del luogo di residenza, che ebbe a dichiarare *«Preciso che i miei nipoti attualmente si trovano in Australia e si trovano presso i propri genitori OMISSIS e OMISSIS che vivono abitualmente per motivi di lavoro ad OMISSIS (...) In merito ai continui spostamenti dei suddetti dall'Italia all'Australia specifico che gli stessi, dal mese di gennaio di quest'anno, si trovano in Australia e che presumibilmente rientreranno nel mese di luglio»*;
- nell'assunzione di informazioni presso la Stazione dei Carabinieri di

OMISSIS secondo cui «OMISSIS e OMISSIS dai dati e informazioni in nostro possesso non risultano attualmente effettivamente vivere stabilmente presso la residenza sopraindicata»;

- nelle dichiarazioni spontanee di OMISSIS, padre di OMISSIS e OMISSIS, che ebbe a dichiarare che *«i miei figli OMISSIS e OMISSIS vengono in Italia una volta ogni due anni circa e per brevi periodi. L'ultima volta che OMISSIS e OMISSIS sono venuti in Italia è stato durante l'estate 2017, se non ricordo male luglio o agosto, e per una durata di circa un mese, per poi rientrare in Australia da noi»*;
- nella constata assenza di medico curante di base a far data dal compimento dei sedici anni di età (in data OMISSIS OMISSIS e il OMISSIS OMISSIS, sono stati cancellati d'ufficio dai sistemi SEC-SISR poiché "ultra quattordicenni");
- nella constatazione che da fonti aperte (piattaforme online Facebook), era risultato che OMISSIS e OMISSIS avevano pubblicato notizie e informazioni che li geolocalizzano in Australia nel 2015/2016.

Orbene, le risultanze di detti approfondimenti istruttori non sembrano offrire robusti riscontri circa il fatto che nel periodo dal 2011 fino al 17/7/2012, per il figlio OMISSIS, e fino al 18/7/2014, per la figlia OMISSIS, difettasse il requisito della residenza in Italia.

Tanto più che tali elementi dovrebbero essere talmente solidi da superare le certificazioni anagrafiche che rappresentano il prodotto delle verifiche imposte dalla l. 1228/1954, recante “Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente”.

Ciò induce a escludere la ricorrenza del dolo, che il giudice di primo grado ha

ritenuto sussistente valorizzando l'obbligo, asseritamente rimasto inadempiuto, di comunicare eventuali variazioni dei dati autocertificati, tra cui la residenza: *«e quindi deve ritenersi sussistere un'ipotesi di dolo, quanto meno nella sua figura del dolo eventuale, considerato che rispetto al vincolo giuridico assunto con la sottoscrizione di comunicare variazioni e, dunque, a quanto debitamente rappresentato, successivamente si è registrata la consapevole realizzazione di un evento diverso, o quanto meno l'accettazione del rischio che la mancata comunicazione delle variazioni non consentisse all'amministrazione di verificare l'esistenza di cause ostative alla concessione del beneficio»*.

Non essendoci certezza, nel periodo considerato, di una modifica delle informazioni comunicate con la domanda, deve escludersi per la OMISSIS un atteggiamento qualificabile in termini di dolo.

A ben vedere, però, la non immediata e, per alcuni versi, ambigua nozione di residenza rilevante ai fini dell'erogazione dell'assistenza economica ai sordi prelinguali induce a escludere anche la colpa grave.

Pur a non voler considerare la dubbiosità degli esiti degli accertamenti in ordine alla residenza in Italia fino al 17/7/2012, per il figlio OMISSIS, e fino al 18/7/2014, per la figlia OMISSIS (essendo a tal fine necessario proiettare retroattivamente i riscontri compiuti nel 2018 e ritenere che eventuali evoluzioni diacroniche delle condizioni fattuali abbiano avuto luogo proprio nello specifico e remoto segmento temporale considerato), sembra doversi escludere la configurabilità di una colpa di significativa intensità in capo all'appellante, avuto riguardo ai margini di opinabilità che accompagnavano il concetto di residenza rilevante per la disciplina in materia assistenziale.

A fronte di una certificazione anagrafica di incontestata valenza, non era indubitabilmente certo quale avrebbe dovuto essere il tempo di permanenza minimo nel territorio italiano degli allora figli minori o quali e quanti spostamenti, per la ricongiunzione con il padre che lavorava stabilmente in Australia, avrebbero potuto essere considerati compatibili con la loro condizione di residenti in Italia.

L'assenza di un elemento indispensabile della fattispecie rende superfluo ogni ulteriore approfondimento.

In definitiva, l'appello deve essere accolto e, per l'effetto, va integralmente riformata la sentenza impugnata dichiarando insussistente la prospettata responsabilità amministrativa della signora OMISSIS.

Ai sensi dell'art. 31, comma 2, c.g.c., le spese dei due gradi del giudizio si liquidano, avuto riguardo ai parametri forensi, in € 3.000,00, oltre oneri di legge come e se dovuti, ponendo il relativo onere in capo all'INPS, da considerare "amministrazione di appartenenza" del soggetto nei cui confronti è stata esclusa definitivamente la responsabilità amministrativa per accertata insussistenza della colpa grave.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello

definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda relativa alla responsabilità amministrativa spiegata nei confronti di OMISSIS.

Liquida, ai sensi dell'art. 31, comma 2, c.g.c., le spese dei due gradi del giudizio in € 3.000,00, oltre oneri di legge come e se dovuti, ponendo il relativo onere in capo all'INPS.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 20 e 25 febbraio 2025.

L'ESTENSORE	**IL PRESIDENTE**
Dott. Roberto Rizzi	**Dott.ssa Rita Loreto**
Firmato digitalmente	Firmato digitalmente

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 18 MARZO 2025

p. IL DIRIGENTE

(dott. Massimo Biagi)

Firmato digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

dispone

che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Rita Loreto

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 18 MARZO 2025

p. Il Dirigente

Dott. Massimo Biagi

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

In esecuzione del provvedimento collegiale, visto l'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 18 MARZO 2025

p. Il Dirigente

Dott. Massimo Biagi

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco



DEC.1/2025

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Dott.ssa Rita LORETO	Presidente
Dott. Roberto RIZZI	Consigliere relatore
Dott. Nicola RUGGIERO	Consigliere
Dott.ssa Maria Cristina RAZZANO	Consigliere
Dott.ssa Ilaria Annamaria CHESTA	Consigliere

pronuncia il seguente

DECRETO

sul ricorso per la correzione di errore materiale della sentenza n. 58/2025 depositata il 18/3/2025, relativa al giudizio iscritto al **n. 61405** del registro di segreteria

promosso da:

OMISSIS nata a OMISSIS il OMISSIS, c.f. OMISSIS, rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Condello, del Foro di Palmi, con studio in Sant'Eufemia d'Aspromonte (RC), C.so Umberto I°, n. 101, pec avv.pasqualecondello@pec.it, indirizzo digitale presso il quale le parti dichiarano di eleggere domicilio ai fini delle notificazioni e comunicazioni relative al presente procedimento.

contro:

- **PROCURA GENERALE** presso la Corte dei conti, in persona del Procuratore generale *pro-tempore*;

- **PROCURA REGIONALE** presso la Sezione giurisdizionale regionale per la Calabria, in persona del Procuratore regionale *pro-tempore;*

e nei confronti di:

- **OMISSIS, contumace;**
- **OMISSIS, contumace.**

VISTO il ricorso per la correzione di errore materiale.

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.

*** * * * ***

PREMESSO che:

- con atto di appello depositato in data 12/3/2024, OMISSIS impugnava la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Calabria n. 247/2023, depositata il 29/12/2023;
- con tale atto, il difensore officiato chiedeva, fra l'altro, *«Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore»*;
- con sentenza n. 58/2025 depositata il 18/3/2025 questa Sezione statuiva *«accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda relativa alla responsabilità amministrativa spiegata nei confronti di OMISSIS.*

Liquida, ai sensi dell'art. 31, comma 2, c.g.c., le spese dei due gradi del giudizio in € 3.000,00, oltre oneri di legge come e se dovuti, ponendo il relativo onere in capo all'INPS»;

- con istanza depositata in data 20/3/2025, il difensore dell'appellante, constatato che nella sentenza la distrazione delle spese a proprio favore

non era stata disposta, in aderenza alla espressa richiesta formulata nell'atto di appello, chiedeva che fosse operata la correzione dell'errore materiale, *«disponendo la distrazione delle spese per entrambi i gradi del giudizio in favore del sottoscritto difensore»*;

- con memoria depositata in data 5/5/2025, il medesimo difensore insisteva per l'accoglimento dell'istanza di correzione per come formulata;

RILEVATO che la Procura generale, con parere depositato in data 27/3/2025, reputando sussistere *«una chiara ipotesi di mero errore materiale, avendo il giudice liquidato le spese per entrambi i gradi di giudizio, omettendo di disporne la distrazione in favore del difensore- avv.to Pasquale Condello- che ne aveva fatta esplicita richiesta nell'atto di appello»*, ha concluso nei termini seguenti: *«concorda con la suddetta richiesta e chiede che nei termini richiesti, l'istanza venga accolta»*;

RITENUTO che la mancata specificazione in sentenza di distrazione delle spese legali in favore del difensore che l'aveva espressamente richiesta, è qualificabile come errore materiale, tenuto conto anche del fatto che la concessione della distrazione, ricorrendone le condizioni, quali la dichiarazione di anticipazione delle spese da parte dell'avvocato e la formale richiesta di distrazione in suo favore, non è soggetta ad alcuna forma di valutazione giudiziale, atteso che il giudice è vincolato a quanto asserito dal professionista (cfr. Cass. 722/2025, 22400/2018, 7749/2015, 14831/2010, 16037/2010);

RITENUTO, pertanto, che, la sentenza debba essere corretta nei termini seguenti:

- alla pag. 14, dopo le parole *«Ai sensi dell'art. 31, comma 2, c.g.c., le spese dei due gradi del giudizio si liquidano, avuto riguardo ai parametri forensi, in € 3.000,00, oltre oneri di legge come e se dovuti, ponendo il relativo onere in capo all'INPS, da considerare "amministrazione di appartenenza" del soggetto nei cui confronti è stata esclusa definitivamente la responsabilità amministrativa per accertata insussistenza della colpa grave.»*, sono aggiunte le seguenti parole *«In aderenza alla richiesta formulata in atti, spetta la distrazione delle spese in favore del difensore della parte appellante risultata vittoriosa, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.»*;

alla pag. 15, dopo le parole «*Liquida, ai sensi dell'art. 31, comma 2, c.g.c., le spese dei due gradi del giudizio in € 3.000,00, oltre oneri di legge come e se dovuti, ponendo il relativo onere in capo all'INPS*», sono aggiunte le seguenti parole «, *distraendole in favore del difensore della parte appellante, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.»*

VISTI gli artt. 112 e seg. c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello

accoglie l'istanza di correzione di errore materiale della sentenza n. 58/2025 depositata il 18/3/2025, relativa al giudizio iscritto al n. 61405 del registro di segreteria, e, per l'effetto, dispone che:

- alla pag. 14, dopo le parole *«Ai sensi dell'art. 31, comma 2, c.g.c., le spese dei due gradi del giudizio si liquidano, avuto riguardo ai parametri forensi, in € 3.000,00, oltre oneri di legge come e se dovuti, ponendo il relativo onere in capo all'INPS, da considerare "amministrazione di appartenenza" del soggetto nei cui confronti è*

stata esclusa definitivamente la responsabilità amministrativa per accertata insussistenza della colpa grave», siano aggiunte le seguenti parole *«In aderenza alla richiesta formulata in atti, spetta la distrazione delle spese in favore del difensore della parte appellante risultata vittoriosa, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.»*;

- alla pag. 15, dopo le parole *«Liquida, ai sensi dell'art. 31, comma 2, c.g.c., le spese dei due gradi del giudizio in € 3.000,00, oltre oneri di legge come e se dovuti, ponendo il relativo onere in capo all'INPS»*, siano aggiunte le seguenti parole *«, distraendole in favore del difensore della parte appellante, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.»*.

Ordina che il dispositivo del presente decreto venga annotato sull'originale della sentenza.

Per la natura del procedimento di correzione, non vi è luogo a liquidazione delle spese di giudizio.

Così disposto in Roma, nella camera di consiglio del 8 maggio 2025.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Rita Loreto

f.to digitalmente

DEPOSITATO IN SEGRETERIA il 9 MAGGIO 2025

p. IL DIRIGENTE

Dott. Massimo Biagi

f.to digitalmente Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco